

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 696-A

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE COCCIU)

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Competenze professionali dei geometri nei settori
delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

d'iniziativa dei senatori BRINA, CARLOTTO, SPOSETTI, PAIRE,
DELL'OSSO, GIANOTTI, TRIGLIA, BACCHIN, LONDEI, FERRARA
Vito, RABINO, RUSSO Michelangelo, PIERANI, FRANCHI, NERLI,
SENESE, TADDEI, ZAPPASODI e SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1992

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento professionale dei geometri risale al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che, non essendo mai stato aggiornato, non appare più rispondente allo sviluppo della tecnica e danneggia quindi i legittimi interessi di una numerosa e benemerita categoria professionale, quale quella dei geometri, riflettendosi negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano al geometra come professionista capace di risolvere i problemi delle loro attività economiche e patrimoniali.

In particolare, l'articolo 16 del citato regio decreto fissa nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza dei geometri in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha nel tempo provocato forti tensioni tra le categorie interessate (architetti e ingegneri da un lato, geometri dall'altro). Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate per progetti redatti da geometri.

Poichè ogni tentativo di dirimere tali controversie è sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del legislatore potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonché più sicure prospettive agli iscritti agli istituti tecnici per geometri.

Il disegno di legge in esame viene incontro a tale esigenza, definendo in particolare l'ambito di applicazione della normativa vigente con riferimento alle competenze professionali dei geometri in materia di costruzioni edilizie, in cemento armato e in calcestruzzo.

La Commissione mi ha quindi dato mandato di chiedere all'Assemblea del Senato l'approvazione del provvedimento, con le modifiche da essa introdotte che hanno soprattutto lo scopo di offrire una normativa che dia soddisfazione alle esigenze dei geometri senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica.

Cocciu, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

1º dicembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando i profili di dubbia compatibilità tra la formazione scolastica dei geometri e talune delle attribuzioni professionali che il provvedimento conferisce loro, con particolare riguardo a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 1) e a quelle di cui all'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BRINA ED ALTRI

Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, **in materia urbanistica e di arredo urbano**, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio **con interventi nelle strutture portanti**, compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Competenze professionali dei geometri

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) *identica*:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di **tre** piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

in acciaio: di non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria **od armata**: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

2. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo sono comunque di competenza dei geometri nei limiti di cui alla lettera *a)*, numero 1), del comma 1; ove il progetto superi il numero dei piani previsto alla lettera *a)*, numero 2), e alla lettera *b)*, numeri 1) e 2), del comma 1, i calcoli statici sono esclusi dalla competenza.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

5. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i quattro piani, la contabilità dei lavori e gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purchè questi ultimi non interessino le strutture portanti.

Art. 3.*(Gruppi di lavoro)*

1. È ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

acciaio: di non più di **due** piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

b) identica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria: di non più di **due** piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di **un piano** fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

Soppresso

2. Nelle zone sismiche la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere sono di competenza di geometri nei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, n. 1), se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Identico.

4. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dalla presente legge, la contabilità dei lavori e gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purchè questi ultimi non interessino le strutture verticali portanti.

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.

Art. 4.

(Urbanistica)

1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani di attuazione di strumenti urbanistici generali, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori e il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, entro comparti e zonizzazioni definiti dagli strumenti urbanistici, con i seguenti limiti:

a) ponti di luce non superiori a metri sette;

b) muri di sostegno di altezza non superiore a metri cinque.

Art. 5.

(Direzione dei cantieri)

1. Rientra nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati.

Art. 6.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri la redazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. **Rientrano** nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, **l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.**

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei proponenti)

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate anteriormente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Norma transitoria)

Identico.